

"ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO"

Rivoli TO - Via Grandi n, 5

STATUTO

Denominazione, sede, scopo, patrimonio, organi

Art. 1 - Gli "Istituti Riuniti Salotto e Fiorito" traggono origine dalla fusione (20 giugno 1961) dell'Istituto Salotto, fondato dal Canonico Cumino nel 1838 e riconosciuto come Ente Morale il 6 Aprile 1862 - e dell'Istituto Gioachino Fiorito, fondato da Paola Fiorito nel 1906 ed eretto in Ente Morale l'8 Luglio 1909, entrambi affidati, fin dagli inizi, in gestione alla Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

Con D.G.R. in data 9 marzo 1992 all'Ente, già denominato "Istituti Riuniti Salotto e Fiorito", viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2 - L'Ente "Istituti Riuniti Salotto e Fiorito" è dotato di personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro.

L'Ente ha sede legale ed operativa in Rivoli e può istituire sedi operative anche fuori dal comune di Rivoli.

Art. 3 - L'Ente si prefigge di offrire un servizio di promozione umana e sociale della persona. Finalizza la sua azione all'educazione, all'istruzione e alla formazione, secondo la visione cristiana della vita, senza operare alcuna distinzione di credo religioso, di sesso e di nazionalità.

A tal fine istituisce e gestisce attività scolastiche di ogni ordine e grado, attività di orientamento e formazione professionale, attività culturali ed educative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione ad enti ed organismi specifici.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Ente potrà porre in essere tutte le iniziative e le attività, sia di carattere mobiliare che immobiliare che vengano di volta in volta ritenute necessarie od opportune a tale fine.

Art. 4 - Per il perseguimento dei fini statuari e per garantirne il funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale sito in Rivoli Via Grandi, 5 - catastalmente individuato alla partita n. 675, foglio n. 5, part. n. 8;
- da tutti i beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni e dai contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 5 - Per l'espletamento delle proprie attività, l'Ente si avvale:

- * dei redditi derivanti dal patrimonio;



Handwritten signature: Reg. for Fiori



- * dei proventi derivanti dalle attività esercitate;
- * di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte dello Stato, della Unione Europea e di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 - Sono organi dell'Ente:

- ◆ il Consiglio di Amministrazione
- ◆ il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - L'Ente "Istituti Riuniti Salotto e Fiorito" è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da nove persone espressione delle seguenti realtà sociali:

- due membri nominati dall'Ordinario Diocesano;
- due membri nominati dal Comune di Rivoli;
- due membri eletti dall'Assemblea dei Genitori, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola Paritaria
- due membri nominati dalla Congregazione Religiosa preposta al funzionamento dell'Istituzione di cui uno in rappresentanza della Scuola Paritaria
- Il/la direttore/trice o un rappresentante dell'Agenzia Formativa degli II. RR. Salotto e Fiorito nominato dal/la direttore/trice.

I Consiglieri ed il Presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

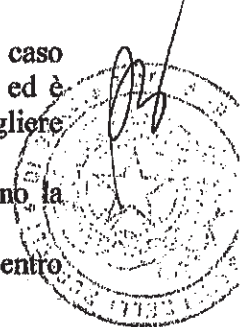
L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.

Art. 9 - Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- a) sono dimissionari;
- b) vengono revocati dalla persona o ente cui compete la nomina esplicitandone i motivi
- c) sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- d) palesemente contravvengono alle finalità ed agli interessi dell'Ente. In questo caso l'espulsione è subordinata a votazione segreta del Consiglio di Amministrazione ed è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti al Consiglio. Il Consigliere interessato deve astenersi dalla votazione.
- e) decadono inoltre i membri eletti dall'Assemblea dei Genitori i cui figli lasciano la scuola

Il consigliere deceduto, revocato, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito entro 30 giorni dalla persona o dall'ente cui compete la nomina.





Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno.

Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 24 ore e la convocazione può avvenire anche mediante telefax, posta elettronica o telefonicamente.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre:

a) approva il bilancio di previsione entro il mese di giugno e il conto consuntivo entro il mese di dicembre;

b) approva eventuali modifiche allo Statuto da deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre e deliberare uno o più regolamenti interni che disciplinino l'attività dell'Ente e dei suoi organi.

Il Consiglio ha facoltà di delegare compiti di ordinaria amministrazione, ai Consiglieri e ai responsabili dei diversi settori di attività.

Il Presidente

Art. 12 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente pertanto:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Genitori;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sottoscrive i contratti, deliberati dal Consiglio, con persone, enti o istituzioni;

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente con analoghi poteri e attribuzioni.

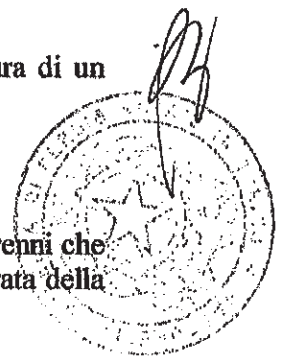
Il Segretario

Art. 13 - Di tutte le riunioni degli organi sociali verrà redatto verbale a cura di un Segretario designato di volta in volta.

L'Assemblea dei Genitori

Art. 14 - L'Assemblea dei Genitori è costituita dai genitori degli allievi minorenni che frequentano la scuola, o da chi esercita la patria potestà sugli stessi, per la durata della frequenza alle iniziative scolastiche e di formazione.

Per firm



Ai componenti è richiesto di condividere le finalità dell'Ente e di collaborare al loro raggiungimento.

L'appartenenza all'assemblea cessa:

- al termine del periodo di frequenza della scuola o delle attività formative;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione conseguente a comportamenti in contrasto con le finalità dell'Ente, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Le competenze dell'Assemblea dei Genitori sono le seguenti:

- a) elezione di due membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra i propri componenti di cui almeno uno della Scuola Paritaria.
- b) formulazione di proposte relative alla gestione della scuola ed alle attività educativo-religiose

Art. 16 – L'Assemblea dei Genitori è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso scritto da affiggersi nella bacheca della sede, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 – Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà più uno dei partecipanti. Un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea di volta in volta elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

Gratuità delle cariche

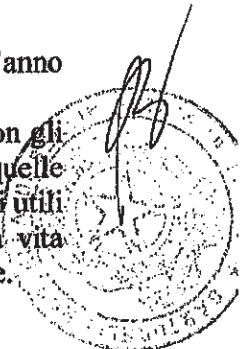
Art. 18 - Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esercizio finanziario ed avanzi di gestione

Art. 19 – Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Recepito per



Scioglimento dell'Ente

Art. 20 - Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale patrimonio dell'Ente residuo al termine della liquidazione verrà posto a disposizione della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli ed utilizzato per le relative finalità istituzionali o altri scopi socio assistenziali.

Rinvio

Art. 21 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme generali previste dal Codice Civile e quanto disposto dagli eventuali regolamenti applicativi.

Rivoli, 4 giugno 2003

Per Reg. Fin. Fin.

[Signature]



Registrato a Torino
il 19 GIUGNO 2003
al n. 5089

Copia conforme all'originale AD USO CONSENTITO
Torino, 2 luglio 2003

